

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 244/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii)] nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi, nei nutrienti e ne specifica altresì le condizioni d'uso.
- (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l'aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) Il 19 giugno 2009 è stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione all'impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii)] come antiagglomerante aggiunto alle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE ⁽³⁾.
- (5) La domanda riguarda una nuova voce da inserirsi all'allegato III, sezione B, parte 5 del regolamento (CE) n. 1333/2008. La necessità tecnologica del fosfato tricalcico

[E 341 iii)] quale additivo alimentare è dettata dalle sue esclusive proprietà di antiagglomerante delle miscele in polvere. Il prodotto può assorbire umidità ambientale fino al 10 % del suo peso evitando la formazione di grumi in una miscela e mantenendo la preparazione fluida, il che rappresenta un vantaggio per il consumatore.

- (6) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana nel suo parere del 7 giugno 1996 ⁽⁴⁾ relativo alla sicurezza dell'impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii)] come additivo nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento, ha concluso che tale impiego è ammissibile a condizione che non risultino superati i valori stabiliti per i livelli totali di calcio e di fosforo nonché per il rapporto tra tali elementi.
- (7) I sali di calcio dell'acido ortofosforico, tra cui il fosfato tricalcico, sono sostanze minerali il cui impiego in alimenti per lattanti e in alimenti di proseguimento sono autorizzate in forza dell'allegato III della direttiva 2006/141/CE. L'autorizzazione all'impiego del fosfato tricalcico [E 341 iii)] come agente antiagglomerante nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento non comporta timori per la sicurezza se ed in quanto il tenore di calcio e di fosforo e il loro rapporto resta nei limiti stabiliti dalla direttiva.
- (8) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare se gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana.
- (9) Dal momento che l'autorizzazione all'impiego del fosfato tricalcico [E 341 iii)] quale agente antiagglomerante nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento è conforme ai limiti stabiliti dalla direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda il tenore di calcio e di fosforo e il loro rapporto, l'aggiornamento di tale elenco non comporta effetti sulla salute umana e pertanto non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 40^a serie, 1997.

- (10) È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii] quale agente antiagglomerante nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento.
- (11) Occorre dunque modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

All'allegato III, sezione B, parte 5 del regolamento (CE) n. 1333/2008, la voce relativa all'additivo alimentare E 341 iii) è sostituita dalla seguente:

«E 341 iii)	Fosfato tricalcico	Trasferimento massimo di 150 mg/kg espresso come P ₂ O ₅ , entro i limiti di calcio e di fosforo e nel rapporto tra i due elementi stabiliti nella direttiva 2006/141/CE	Tutti i nutrienti	Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento secondo quanto definito nella direttiva 2006/141/CE
		È rispettata la quantità massima di 1 000 mg/kg come P ₂ O ₅ per tutti gli impieghi negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3 dell'allegato II	Tutti i nutrienti	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE»